



IL DIRETTORE GENERALE

D.D. 77 / 2018

VISTO l'articolo 24-*bis*, comma 10, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante norme sul "Codice dei contratti pubblici" e successive modificazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 23, comma 16, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nella parte in cui prevede - tra l'altro - che il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 1, comma 50, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria per il 2008), in ordine alla riduzione dell'aliquota IRAP;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in ordine alle agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonché per donne e giovani;

VISTO l'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183", e successive modificazioni, che ha fatto salvi gli effetti del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, come convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, in relazione alle assunzioni e trasformazioni intervenute prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto-legge e fino a completa fruizione degli incentivi spettanti;

VISTO l'articolo 1, commi 20-23, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità per il 2015), in materia di IRAP;

VISTO altresì l'articolo 1, comma 118, della medesima legge 23 dicembre 2014, n. 190, nella parte in cui prevede l'esonero dalla contribuzione previdenziale con riferimento alle nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità per il 2016);

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017);

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018);

ESAMINATO il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione, stipulato in data 1° febbraio 2013 separatamente tra ASSTEL e SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UILCOM-UIL e tra ASSTEL e UGL TELECOMUNICAZIONI;

VISTO l'Accordo di Programma per il rinnovo del contratto nazionale delle Telecomunicazioni del 23 novembre 2017 per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione, stipulato tra ASSTEL e SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UILCOM-UIL, reso operativo dallo scioglimento della riserva da parte delle medesime organizzazioni sindacali firmatarie, intervenuto il 17 gennaio 2018;

VISTO il decreto del Direttore Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 123 del 29 dicembre 2017, con il quale è stato stabilito il costo del lavoro medio per il personale dipendente da imprese che svolgono attività di *call center*;

CONSIDERATA la necessità di aggiornare, a valere dai mesi di gennaio 2018, luglio 2018 e gennaio 2019, il costo del lavoro stabilito nella tabella allegata al precedente decreto direttoriale n. 123/2017;

SENTITE le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del richiamato contratto collettivo nazionale, al fine di acquisire i necessari elementi di costo variabili e peculiari per il settore e gli operatori per i quali trova applicazione il citato contratto collettivo nazionale di lavoro;

RILEVATO che nell'ambito del suddetto contratto collettivo nazionale non sono stati stipulati accordi territoriali;

RILEVATO altresì che i servizi resi in modalità di *call center* hanno attualmente le medesime caratteristiche intrinseche e peculiarità del procedimento proprio delle gare di appalto;

CONSIDERATO che generalmente il costo del lavoro del personale dipendente da imprese aggiudicatrici di servizi di *call center* è calcolato con riferimento al minuto di effettiva prestazione;

D E C R E T A

Art. 1

1. Il costo del lavoro medio al minuto di effettiva prestazione per il personale dipendente da imprese che svolgono attività di *call center* è stabilito - a valere dai mesi di gennaio 2018, luglio 2018 e gennaio 2019 - nelle tabelle allegate che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2

1. Il costo del lavoro determinato ai sensi del presente decreto è suscettibile di oscillazioni in relazione:

- a) ad eventuali benefici di cui l'impresa usufruisce ai sensi delle disposizioni vigenti;
- b) ad oneri derivanti dall'applicazione di eventuali accordi integrativi aziendali (ticket, mensa, premi, indennità, ecc.);
- c) ad oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari e altre misure connesse all'attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo www.lavoro.gov.it e ne è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 1 ottobre 2018

Romolo de Camillis